IL CONSIGLIO METROPOLITANO: SISTEMA ELETTORALE

CARATTERISTICHE	**Organo elettivo di secondo grado** ma **lo statuto può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale** del sindaco e del consiglio metropolitano.	art. 1, co. 21 e 22, l. n. 56/2014
DURATA	**5 anni**	art. 1, co. 21, l. n. 56/2014
EFFETTI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEL COMUNE CAPOLUOGO	In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a **nuove elezioni** del consiglio metropolitano **entro 60 giorni** dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.	art. 1, co. 21, l. n. 56/2014
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i **sindaci e i consiglieri in carica** dei Comuni della città metropolitana. La cessazione della carica comporta la decandenza da consigliere metropolitano.	art. 1, co. 25, l. n. 56/2014
VOTO PONDERATO	Ciascun elettore (sindaci e consiglieri dei comuni) esprime un **voto ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva** della fascia demografica del Comune di cui è sindaco o consigliere, così ripartiti: a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti; c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti; d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000; e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000; f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000; g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000; h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000; i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Modalità, operazioni e limiti della ponderazione sono indicati all'allegato A) della l. n. 56/2014. Sono adottati **due correttivi** nella ponderazione volti a ridurre: 1. il peso degli elettori appartenenti appartenenti a un solo comune la cui popolazione superi il 45% della popolazione complessiva della città metropolitana; 2. il peso degli elettori appartenenti a una fascia demografica la cui popolazione superi il 35% della popolazione complessiva.	art. 1, co. 32 e 33, l. n. 56/2014 + All. A)
SISTEMA PROPORZIONALE PER LISTE	L'elezione avviene sulla base di **liste concorrenti**, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, **sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto**. Le liste sono presentate presso **l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano** e, in sede di	art. 1, co. 26-38, l. n. 56/2014

	prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale **dalle 8 del 21° giorno alle ore 12 del 20° giorno antecedente alle elezioni.** Il voto è diretto, libero e segreto e avviene in unica giornata presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale. Ciascun elettore esprime un **voto per una lista e può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista**. Il voto è in entrambi i casi ponderato.	